

**LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 1985, N. 3**

**Reimpianto, ripristino, completamento  
del Libro fondiario<sup>1</sup>**

**TITOLO I**

**Del reimpianto, del ripristino e del completamento  
del Libro fondiario**

**Art. 1**

1. La procedura prescritta dalla presente legge ha luogo:
- a) quando sia da procedersi al reimpianto, totale o parziale, di un Libro fondiario per sopravvenuto smarrimento, distruzione od inservibilità di tutto o di parte del libro maestro;
  - b) quando sia da procedersi al ripristino, totale o parziale, di un Libro fondiario esistente per sopravvenuta grave sconcordanza fra lo stato tavolare-catastale e quello di fatto;
  - c) quando sia da procedersi al completamento di un Libro fondiario mediante l'iscrizione di uno o più immobili non compresi in alcun Libro fondiario.

**Art. 1-bis<sup>2</sup>**

1. La procedura di ripristino può essere altresì attivata:

---

<sup>1</sup> In B.U. 6 agosto 1985, n. 35.

<sup>2</sup> Articolo inserito dall'art. 1 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

- a) per consentire l'attuazione parziale di nuovi rilievi topografici di cui alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 6;
- b) per correggere discordanze tra libro fondiario e catasto che non possono essere corrette con le ordinarie procedure;
- c) per l'acquisizione di documentazione tecnica aggiuntiva volta a identificare in base ad elementi chiari e univoci i confini già esistenti, definiti in fase di impianto o sulla base di atti di aggiornamento approvati dal catasto anteriormente al 17 luglio 1996.

## **CAPO I**

### **Della procedura per il reimpianto ed il ripristino del Libro fondiario**

#### **SEZIONE I**

##### **Disposizioni generali**

#### **Art. 2<sup>3</sup>**

1. Le procedure di reimpianto o ripristino di un libro fondiario, a eccezione di quelle previste dall'articolo 1-bis, comma 1, lettere b) e c), sono avviate d'ufficio con deliberazione della giunta provinciale che, sentiti il comune interessato e i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di libro fondiario e catasto, fissa la data di inizio dei lavori e nomina l'apposita commissione.

---

<sup>3</sup> Articolo sostituito dall'art. 2 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

---

---

2. Qualora nella trattazione di un nuovo rilievo secondo le procedure di cui alla legge regionale n. 6 del 1990, i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di libro fondiario e catasto rilevino che per alcune particelle sussistono le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), stralciano le particelle in questione dalla procedura prevista dalla legge regionale n. 6 del 1990, e propongono alla giunta provinciale l'apertura della procedura di ripristino del libro fondiario.

3. Per l'effettuazione delle operazioni previste dall'articolo 1-bis, comma 1, lettere b) e c) in uno o più comuni catastali, la giunta provinciale, sentiti i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di libro fondiario e catasto, nomina un'apposita commissione o ne incarica una preesistente. A tale commissione non si applica l'articolo 4, comma 1.

### **Art. 3**

1. La commissione di reimpianto o di ripristino è composta da un commissario, scelto tra persone esperte in materia tavolare o tra i dipendenti in possesso della qualifica di conservatore, e da due dipendenti provinciali del servizio tavolare e del servizio catastale con funzioni di segretario rispettivamente di tecnico catastale.<sup>4</sup>

2. Alla stessa viene assegnato personale del servizio tavolare e di quello catastale a seconda delle esigenze di lavoro.

---

<sup>4</sup> Comma sostituito dall'art. 3 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

---

---

**Art. 4**

1. Fanno parte inoltre della Commissione di reimpianto o di ripristino due o più fiduciari, di cui uno o più effettivi ed uno o più supplenti, designati dal Consiglio comunale fra le persone a conoscenza della situazione locale e residenti nel Comune o nella frazione in cui avviene il reimpianto o ripristino.

2. Il commissario riveste la qualifica di pubblico ufficiale, corrisponde direttamente con le autorità per avere le informazioni necessarie, accerta l'identità delle persone, nomina e sente periti, è autorizzato ad accedere alla proprietà privata e compie le indagini opportune per accertare lo stato di fatto.

SEZIONE II  
Dei lavori preparatori

**Art. 5**

1. I responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di libro fondiario e catasto, prima di proporre alla giunta provinciale il reimpianto o il ripristino di un libro fondiario, verificano la concordanza tra la cartografia catastale e lo stato di fatto, provvedono a far ispezionare e verificare dal tecnico catastale l'intero territorio procedendo, ove occorra, al rilievo, totale o parziale, del comune catastale interessato.<sup>5</sup>

2. Le variazioni conseguenti al rilievo devono essere introdotte nella cartografia catastale in via provvisoria ed

---

<sup>5</sup> Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

evidenziate in apposito foglio di notifica, le cui risultanze avranno efficacia con l'apertura del nuovo Libro fondiario.<sup>6</sup>

**Art. 5-bis<sup>7</sup>**

1. Il commissario cura l'annotazione dell'avvio della procedura di cui al presente Capo presso l'ufficio tavolare competente.

**Art. 6**

1. Nel corso dei lavori preparatori si provvede alla compilazione di verbali sulla base dell'elenco beni immobili, dell'elenco delle particelle e dei proprietari, nonché a richiedere all'Ufficio del Catasto le copie aggiornate della cartografia catastale.<sup>8</sup>

**Art. 7**

1.<sup>9</sup>

2. Per l'inizio dei rilievi il commissario fissa un giorno da rendersi noto mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e da affiggersi all'albo del tribunale,

---

<sup>6</sup> Comma dapprima modificato dall'art. 1 della l.r. 3 novembre 1989, n. 8 e, successivamente, dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>7</sup> Articolo inserito dall'art. 5 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>8</sup> Comma così modificato dall'art. 6 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>9</sup> Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

---

---

dell'Ufficio Tavolare e Catastale competenti per circondario, del Comune interessato e dei Comuni limitrofi.<sup>10</sup>

3. Dell'avviso è inviata copia ai responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di libro fondiario e catasto, alla Corte d'Appello, al Commissario del Governo, all'Intendenza di Finanza, alle Amministrazioni regionale e provinciale, competente per territorio, al Comprensorio o alla Comunità di Valle, al Genio Civile, al Commissariato per gli Usi Civici ed al Giudice tutelare del circondario.<sup>11</sup>

4. Il periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso e la convocazione delle parti non può essere inferiore a trenta giorni.

5. L'avviso deve precisare se trattasi di reimpianto o di ripristino, totale o parziale o della procedura di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a).<sup>12</sup>

6. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede della Commissione con l'osservazione che verranno singolarmente convocate, nel corso dei rilievi, tutte le persone aventi un interesse legale nel rilievo dei rapporti del diritto di proprietà e degli altri diritti reali.

7. Chiunque abbia interesse può comparire, anche se non citato, avanti al commissario e produrre i documenti atti a dimostrare ed a tutelare i propri diritti.

---

<sup>10</sup> Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>11</sup> Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>12</sup> Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

**Art. 8**

1. Oltre alla pubblicazione dell'avviso si avrà cura di sensibilizzare, nel modo più opportuno, e d'intesa con l'amministrazione comunale interessata, la popolazione sull'importanza della procedura di reimpianto o di ripristino.

**Art. 9**

1. Il Comune deve porre a disposizione i locali necessari per l'espletamento delle operazioni ed avere cura di prestare l'assistenza necessaria per assicurare il regolare svolgimento dei lavori della Commissione.

2. Sono a carico della Regione le spese per le persone eventualmente chiamate a collaborare con il tecnico catastale nelle operazioni di misurazione.

**Art. 10**

1. Tutti i titolari di diritti reali sugli immobili siti nel Comune catastale interessato devono essere convocati singolarmente ed invitati ad intervenire ed eventualmente a presentare i documenti riferentisi ai loro diritti reali.

2. I titolari di diritti reali residenti nel Comune sono convocati a mezzo di un fiduciario di cui all'articolo 4 od a mezzo del servizio postale.

3. Il commissario invia convocazioni ai titolari di diritti reali che risiedono fuori del Comune ed agli emigrati all'estero.

4. Il commissario convoca altresì gli enti pubblici interessati con l'invito a nominare un proprio rappresentante.

---

---

**Art. 11**

1. Per i titolari di diritti reali che non hanno il libero esercizio dei loro diritti e non hanno rappresentanti legali, nonché a coloro la cui dimora è sconosciuta e non hanno nominato un loro procuratore, il giudice del tribunale competente, su richiesta del commissario, nomina, previa le necessarie sommarie indagini, un curatore speciale che li rappresenti in tutte le fasi della procedura.<sup>13</sup>

**Art. 12**

1. Ai rilievi ed in particolare alle udienze deve assistere almeno un fiduciario effettivo o supplente.

SEZIONE III

Dell'oggetto e svolgimento dei rilievi

**Art. 13**

1. I rilievi hanno lo scopo:

- a) di esaminare e di accertare preliminarmente, ove necessario, la consistenza delle varie porzioni degli edifici divisi materialmente, approntando i relativi schizzi provvisori a mezzo del tecnico catastale o di altro tecnico;<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Comma modificato dall'art. 8 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>14</sup> Lettera modificata dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.



- b) di esaminare ed accertare se gli elenchi degli immobili e la cartografia catastale siano esatti e completi, disponendo, a mezzo del tecnico catastale, le rettifiche mappali e di rendere evidenti le eventuali variazioni della qualità della coltura e di designazione degli edifici;<sup>15</sup>
- c) di inserire nella Sezione I le particelle che costituiscono Masi Chiusi ai sensi della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;<sup>16</sup>
- d) di esaminare e di accertare quali particelle devono formare corpi tavolari distinti e quali un corpo tavolare unico;
- e) di esaminare e di accertare i diritti di proprietà e le relative limitazioni, i diritti di godimento nonché i fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge tavolare;
- f) di esaminare e di accertare la proprietà o le quote di comproprietà di beni immobili, collegate come diritti reali ad altri immobili, che devono essere iscritte a favore dei proprietari pro tempore degli immobili stessi;
- g) di esaminare e di accertare le servitù che gravano sui singoli immobili nonché i diritti connessi con il possesso degli stessi.

2. I diritti di passaggio e di acquedotto sono compresi nelle indagini del commissario se risultano fondati su contratto, su disposizione di ultima volontà o su sentenza del giudice nonché, se usucapiti, quando vi è il consenso degli interessati.

---

<sup>15</sup> Lettera modificata dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. del luglio 2012, n. 4.

<sup>16</sup> Lettera così sostituita dall'art. 2 della l.r. 3 novembre 1989, n. 8.

---

---

3. Nel caso che alberi siano oggetto di proprietà indipendente, detta relazione si annota nel Libro fondiario.

**Art. 14**

1. Le particelle di un corpo tavolare situate in altri Comuni catastali possono essere inserite, quali corpi estranei, in una partita tavolare di un diverso Comune catastale.

**Art. 15**

1. Se nelle procedure da attivarsi per il reimpianto od il ripristino di un Libro fondiario ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e b) e dell'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), le dichiarazioni o le pretese fatte valere da una parte non possono essere sufficientemente comprovate o se venga contro di esse sollevata opposizione, ove non possa essere accertata con sicurezza l'intervenuta usucapione, si deve rilevare nel reimpianto l'attuale situazione di fatto e nel ripristino lo stato tavolare risultante dal Libro fondiario ancora in vigore e porre il risultato del rilievo a base di tutte le successive operazioni d'ufficio.<sup>17</sup>

**Art. 16**

1. I risultati dei rilievi si assumono a verbale con gli estratti della cartografia catastale delle relative particelle e con i piani di casa per le particelle divise in porzioni materiali di cui

---

<sup>17</sup> Comma modificato dall'art. 10 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

all'articolo 17, comma 3, assieme alle eventuali dichiarazioni delle parti.<sup>18</sup>

2. Il verbale è sottoscritto dalle parti interessate e da almeno un fiduciario.

3. Se si richiede che vengano messe a verbale delle dichiarazioni, queste dovranno essere firmate dalle parti richiedenti, nonché dal commissario, dal segretario e da almeno un fiduciario.

4. Se una o più parti non compare all'udienza o se rifiuta di sottoscrivere, se ne enuncia il motivo nel verbale.

5. L'originale dei documenti prodotti dalle parti è, di regola, da restituirsi alle stesse. In ogni caso copia degli stessi è conservata agli atti della Commissione.

6. Nel caso di presentazione di scritture private, debitamente registrate, si assume, in calce al relativo verbale, apposita dichiarazione sottoscritta da tutte le parti intervenute all'atto o loro aventi causa, dal commissario, dal segretario e da almeno un fiduciario. Le Province, per i territori di rispettiva competenza, possono determinare le modalità di concorso alle spese dei soggetti interessati conseguenti alla presentazione delle scritture private assunte a verbale.<sup>19</sup>

*6-bis* Nel caso di presentazione di scritture private ai sensi del comma 6, il commissario provvede d'ufficio all'annotazione nel libro fondiario in vigore mediante istanza con allegata copia dei documenti e, quando l'oggetto dell'atto non risulti conforme alle

---

<sup>18</sup> Comma modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>19</sup> Comma modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

---

---

risultanze tavolari in vigore, con l'estratto della cartografia catastale o la planimetria.<sup>20</sup>

#### SEZIONE IV

#### Della compilazione delle partite tavolari<sup>21</sup>

##### **Art. 17**

1. Ultimati i rilievi per un Comune catastale si procede, sulla base dei verbali, alla compilazione delle nuove partite tavolari secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e dal relativo regolamento.<sup>22</sup>

2. Per ogni proprietario o per più proprietari e per ogni edificio diviso in porzioni materiali si predispose una partita tavolare nella quale si riportano, ordinati secondo i corpi tavolari, i singoli immobili ed i risultati dei relativi rilievi.

3. Nelle partite tavolari riguardanti edifici divisi in porzioni materiali sono inserite le relative planimetrie redatte in forma definitiva sulla base degli schizzi di cui all'articolo 13, lettera a).

Le Province, per i territori di rispettiva competenza, possono determinare le modalità di concorso alla spesa dei soggetti interessati conseguenti all'attività di redazione delle planimetrie definitive.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. c) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>21</sup> Rubrica sostituita dall'art. 12 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>22</sup> Comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>23</sup> Comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

4.<sup>24</sup>

5.<sup>25</sup>

6.<sup>26</sup>

7. L'iscrizione delle servitù prediali nel foglio degli aggravi del fondo servente comporta l'evidenza d'ufficio nel corrispondente foglio di consistenza del fondo dominante.<sup>27</sup>

## SEZIONE V Dell'udienza reclami

### **Art. 18**

1. Ultimati i rilievi, chiunque ha diritto di prendere visione dei verbali, della cartografia catastale e delle relative modifiche assunte in Commissione che devono essere depositati nella sede della Commissione per un periodo di almeno trenta giorni.<sup>28</sup>

2. Contro l'esattezza degli atti sopra citati possono essere prodotte eccezioni al commissario verbalmente o per iscritto.

3. Quanto sopra è reso noto nelle forme e nei modi di cui all'articolo 7.

---

<sup>24</sup> Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>25</sup> Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>26</sup> Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>27</sup> Comma aggiunto dall'art. 3 della l.r. 3 novembre 1989, n. 8.

<sup>28</sup> Comma modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

---

---

4. Il commissario convoca successivamente le parti interessate per la discussione delle eccezioni.

5. Di quanto sopra si redige apposito verbale. Nel caso le eccezioni risultino fondate si effettuano le necessarie rettifiche nei corrispondenti verbali e nelle relative partite tavolari e nella cartografia catastale.<sup>29</sup>

**Art. 19**

1. Le formalità relative all'apertura ed alla chiusura dei rilievi nonché all'udienza reclami sono riportate in appositi verbali da inserire all'inizio, rispettivamente alla fine, della raccolta dei verbali e dei rilievi.

SEZIONE VI

Disposizioni particolari concernenti il ripristino

**Art. 20**

1.<sup>30</sup>

2.<sup>31</sup>

3. Per tutta la durata della procedura le iscrizioni relative ad istanze presentate in detto periodo dovranno essere

---

<sup>29</sup> Comma modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>30</sup> Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>31</sup> Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

tempestivamente effettuate nel Libro fondiario ed il commissario dovrà prenderne visione.<sup>32</sup>

4. Per il Libro fondiario ancora in vigore rimangono inalterate la competenza e le attribuzioni spettanti al giudice tavolare ed al conservatore dell'Ufficio tavolare interessato.

#### **Art. 21**

1. Le iscrizioni contenute nel Libro fondiario ancora valide e corrispondenti allo stato di fatto sono riportate nei relativi verbali integralmente o per la parte ritenuta valida.

2. Se in singoli casi è accertata uniformità tra il contenuto di uno o più verbali e quello delle corrispondenti partite tavolari si può prescindere dalla sottoscrizione delle parti.

3. Di quanto sopra viene fatta, a cura del segretario, apposita menzione in calce al verbale medesimo.

4. Nel caso di iscrizioni effettuate nel libro maestro che riguardino beni immobili contenuti in verbali già redatti si deve provvedere all'aggiornamento del verbale con un supplemento, avviando, in caso di discordanza tra lo stato tavolare e quello del progetto, nuovi rilievi.

#### **Art. 22**

1.<sup>33</sup>

2. Con il giorno di apertura del nuovo Libro fondiario quello già esistente è posto fuori uso.

---

<sup>32</sup> Comma modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>33</sup> Comma abrogato dall'art. 16 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

---

---

**CAPO II**  
**Della procedura di revisione**

**Art. 23**

1. Completato il progetto del nuovo Libro fondiario, il commissario rimette tutti gli atti costituenti il progetto medesimo alla Commissione regionale di revisione istituita presso la Corte d'Appello di Trento la quale provvede al controllo degli atti onde accertare se la procedura seguita sia conforme alle norme di legge.

2. Ultimato il controllo, la Commissione regionale di revisione rimette gli atti all'Ufficio tavolare competente ed invita il commissario ad effettuare, entro il termine fissato dalla Corte d'Appello, gli eventuali aggiornamenti e, ove occorra, dispone rettifiche od integrazioni dei rilievi.

**CAPO III**  
**Dei rilievi posteriori**

**Art. 24**

1. Il commissario provvede all'aggiornamento del progetto del nuovo Libro fondiario fino al giorno dell'apertura del medesimo.

2. A tale scopo il commissario esamina i documenti riguardanti operazioni da effettuarsi direttamente sul progetto e, nel caso di ripristino, le istanze pervenute all'Ufficio tavolare nel

---

---



periodo in cui il progetto medesimo rimase presso la Commissione regionale di revisione.

3. Il commissario decide se le iscrizioni conseguenti debbano venir riportate, integralmente o parzialmente, nel progetto medesimo.

4. Le relative decisioni sono adottate con decreto del commissario da trascriversi in calce ai relativi verbali e da notificarsi alle parti interessate.

5. Deve inoltre effettuare, negli operati catastali, le relative variazioni.

#### **Art. 25**

1. Il commissario, per la necessaria concordanza con iscrizioni collegate esistenti in altri Libri fondiari, deve darne comunicazione, con appositi fogli di evidenza, ai competenti Uffici tavolari.

#### **Art. 26**

1. L'ufficio del catasto, eseguite le rettifiche mappali ordinate dal commissario, provvede alle conseguenti variazioni di superficie dandone comunicazione all'ufficio tavolare mediante fogli di notifica da riportare d'ufficio nell'indice reale.<sup>34</sup>

2. Ove le rettifiche ordinate dal commissario non possano essere riportate negli atti catastali, l'Ufficio del catasto ne dà immediata comunicazione al commissario, rispettivamente al giudice tavolare, il quale, sentite le parti, provvede conseguentemente.

---

<sup>34</sup> Comma sostituito dall'art. 17 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

---

---

**CAPO IV**  
**Della procedura di rettifica**

**SEZIONE I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 27**

1. La Corte d'Appello di Trento, ultimate le operazioni previste nei precedenti articoli, provvede, mediante editto, alla dichiarazione di apertura del nuovo Libro fondiario ed all'avviamento della procedura di rettifica.

2. Nell'editto si indica il Comune catastale al quale si riferisce il nuovo Libro fondiario e l'Ufficio tavolare presso il quale può prendersi visione del medesimo.


3. L'editto è pubblicato e comunicato nelle forme e nei modi previsti all'articolo 7.

4. Nell'editto si rende inoltre noto che, dal giorno di apertura, i diritti tavolari sugli immobili compresi nel Comune catastale in oggetto possono acquistarsi, trasferirsi o estinguersi unicamente mediante iscrizione nel medesimo.

**Art. 28**

1. Con l'editto si diffidano a proporre domanda:

- a) tutti coloro che, in base ad un diritto acquistato prima dell'apertura del nuovo Libro fondiario, chiedono una modificazione delle iscrizioni in esso contenute;



b) tutti coloro che, prima dell'apertura del nuovo Libro fondiario, hanno acquistato, a carico degli immobili iscritti nello stesso o di parte dei medesimi, diritti od altri atti o fatti oggetto di iscrizione tavolare.

2. L'editto deve inoltre contenere:

- l'indicazione dell'Ufficio tavolare al quale devono presentarsi le domande di insinuazione e quella del termine utile per la presentazione delle stesse. Detto termine non potrà essere inferiore a mesi sei, né superiore a mesi dodici e nell'editto dovrà essere indicata la data di scadenza;
- l'avvertimento che l'inosservanza del termine edittale comporta la perdita del diritto di far valere le pretese nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari in base alle iscrizioni contenute nel nuovo Libro fondiario e non impugnate;
- l'avvertimento che non è ammissibile la restituzione in termine contro l'inosservanza di quello edittale, né una proroga dello stesso a favore di singoli.

#### **Art. 29**

1. Nelle domande previste dall'articolo 28, lettere a) e b), si devono indicare esattamente diritti, atti o fatti ed il relativo grado, nonché le particelle ed i corpi tavolari a carico dei quali si chiede l'iscrizione, producendo, ove sussistano, i documenti giustificativi della richiesta ed indicando eventualmente l'ufficio presso il quale si trovano gli originali.

2. I corpi tavolari si indicano con la designazione che hanno nel nuovo Libro fondiario.

---

---

**Art. 30**

1. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 28, lettera a), devono essere annotate nel nuovo Libro fondiario.
2. Salvo il caso in cui sull'oggetto della domanda sia pendente una lite davanti all'autorità giudiziaria, il Giudice tavolare fissa l'udienza nei confronti di tutti gli interessati, quali risultano dal Libro fondiario, per esaminare la domanda proposta.

**Art. 31**

1. Nella trattazione di cui all'articolo precedente il Giudice tavolare, raccolte le dichiarazioni atte a chiarire lo stato di fatto e di diritto nonché assunti, se del caso, i necessari accertamenti mediante sopralluogo, ricerca l'accordo tra le parti interessate.
2. Di quanto sopra viene redatto verbale dal Conservatore dell'ufficio tavolare.

**Art. 32**

1. Nel caso di accordo tra le parti, il verbale sottoscritto dai componenti costituisce titolo per la corrispondente iscrizione che si effettua d'ufficio nel Libro fondiario.
2. Detta iscrizione ha efficacia di iscrizione tavolare.
3. L'annotazione di cui al primo comma dell'articolo 30 si cancella d'ufficio.

**Art. 33**

1. Nel caso di mancato accordo tra le parti, il Giudice tavolare:
- 
-

- ove la domanda di modifica delle iscrizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 28 sia giustificata dalla documentazione prodotta, ordina d'ufficio la corrispondente iscrizione tavolare;
- in caso contrario invita la parte istante a far valere i pretesi diritti dinanzi alla competente autorità giudiziaria, fissando un termine non superiore a quarantacinque giorni, con l'avvertimento che, non provvedendo la parte a dimostrare, entro detto termine, l'avvio dell'azione giudiziaria, ordinerà d'ufficio la cancellazione dell'annotazione di cui al primo comma dell'articolo 30.

**Art. 34**

1. Sulla base delle domande presentate ai sensi della lettera b) dell'articolo 28 e dei relativi titoli si eseguono le corrispondenti iscrizioni nel Libro fondiario con le modalità di cui all'articolo 41.

**Art. 35**

1. Trascorso il termine fissato nel primo editto, delle iscrizioni di cui all'articolo precedente deve essere dato avviso a tutti gli interessati mediante notifica a cura dell'Ufficio tavolare.

**Art. 36**

1. Trascorso il termine fissato nel primo editto, la Corte d'Appello pubblica un secondo editto con le indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 27. Nell'editto si diffidano coloro

---

---

che, per un'iscrizione effettuata ai sensi dell'art. 34, si ritengono lesi nei propri diritti o nel relativo ordine di grado, a proporre opposizione davanti al Giudice tavolare competente alla tenuta del nuovo Libro fondiario. All'uopo si fissa un congruo termine con l'avvertenza che, trascorso il medesimo infruttuosamente, le iscrizioni avranno efficacia di iscrizioni tavolari.

2. Il termine non può essere inferiore a mesi tre né superiore a mesi dodici e la sua scadenza è indicata con il corrispondente giorno del calendario.

3. L'editto è pubblicato e comunicato nelle forme e nei modi previsti all'articolo 7.

#### **Art. 37**

1. Ogni opposizione proposta ai sensi dell'articolo precedente deve essere annotata d'ufficio nel nuovo Libro fondiario a cura del Giudice tavolare.

2. Salvo il caso in cui sull'oggetto della domanda sia pendente una lite davanti all'autorità giudiziaria, il Giudice tavolare fissa l'udienza nei confronti di tutti gli interessati, quali risultano dal Libro fondiario, per esaminare la domanda proposta.

#### **Art. 38**

1. Nella trattazione di cui all'articolo precedente il Giudice tavolare, raccolte le dichiarazioni atte a chiarire lo stato di fatto e di diritto, nonché assunti, se del caso, i necessari accertamenti mediante sopralluogo, ricerca l'accordo tra le parti interessate.

2. Di quanto sopra viene redatto verbale dal conservatore dell'Ufficio tavolare.

---

---

**Art. 39**

1. Nel caso di accordo tra le parti, il verbale sottoscritto dai comparenti costituisce titolo per la corrispondente iscrizione che si effettua d'ufficio nel Libro fondiario.

2. Detta iscrizione ha efficacia di iscrizione tavolare.

3. L'annotazione di cui al primo comma dell'articolo 37 si cancella d'ufficio.

**Art. 40**

1. Nel caso di mancato accordo tra le parti, il Giudice tavolare:

- ove l'opposizione sia giustificata dalla documentazione prodotta, ordina d'ufficio la corrispondente iscrizione tavolare;
- in caso contrario invita l'opponente a far valere i pretesi diritti dinanzi alla competente autorità giudiziaria, fissando un termine non superiore a quarantacinque giorni, con l'avvertimento che, non provvedendo la parte a dimostrare, entro detto termine, l'avvio dell'azione giudiziaria, ordinerà d'ufficio la cancellazione dell'annotazione di cui al primo comma dell'articolo 37.

**Art. 41**

1. Definito il procedimento delle opposizioni, si trascrivono in un nuovo foglio degli aggravati, di seguito a quelli già iscritti

---

---

all'atto della formazione del nuovo Libro fondiario, gli aggravii insinuati posteriormente od oggetto di nuova iscrizione.

2. Non si procede all'apertura del nuovo foglio degli aggravii quando per gli stessi non sia necessario stabilire un nuovo ordine di grado.

## SEZIONE II

### Disposizioni particolari concernenti il reimpianto

#### **Art. 42**

1. Nella procedura di reimpianto di tutto o di parte di un Libro fondiario il termine per una nuova insinuazione, nel caso in cui con la precedente sia stato scambiato l'immobile o sia stata sollevata opposizione contro la conseguita iscrizione, è ridotto a mesi tre.

2. Lo stesso termine è stabilito nel caso di opposizione alle insinuazioni di cui al comma precedente.

3. Quanto sopra deve risultare dall'editto di cui all'articolo 36.

## SEZIONE III

### Disposizioni particolari concernenti il ripristino

#### **Art. 43**

1. Con il giorno dell'apertura del nuovo Libro fondiario quello già esistente e posto fuori uso.

2. Coloro che hanno acquistato, a carico degli immobili o di parte degli stessi, diritti di ipoteca, di servitù o di altro genere

---

---



atti ad iscrizione tavolare, sono diffidati ad insinuarli, in quanto tali diritti siano riferibili al vecchio stato degli aggravati e non siano stati riportati nel nuovo Libro fondiario al momento della sua formazione.

**Art. 44**

1. L'editto, oltre alle indicazioni ed alle prescrizioni di cui agli articoli 27 e 28, deve contenere quanto previsto nell'articolo precedente.

**CAPO V**

**Della procedura per il completamento del Libro fondiario**

**Art. 45**

1. Quando un immobile non risulta iscritto in alcun Libro fondiario si avvia d'ufficio il completamento del Libro fondiario del Comune catastale in cui l'immobile si trova.

2. Il giudice tavolare è incaricato dell'espletamento della relativa procedura per l'avvio della quale è sufficiente l'esatta individuazione dell'immobile.<sup>35</sup>

3. Il completamento del Libro fondiario si attua dandone avviso nelle forme e nei modi di cui all'articolo 7 ed i rilievi si espletano in conformità di quanto previsto dall'articolo 13.

4. Alla procedura di completamento del Libro fondiario si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni IV e V del Capo I, nel Capo II e nelle Sezioni I e II del Capo IV.

---

<sup>35</sup> Comma modificato dall'art. 18 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

---

---

**CAPO V-bis**  
**Della procedura concernente la correzione di discordanze**  
**tra libro fondiario e catasto prevista dall'articolo 1-bis,**  
**comma 1, lettera b)<sup>36</sup>**

**Art. 45-bis<sup>37</sup>**

1. La procedura prevista dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera b) è attivata su segnalazione dell'ufficio del catasto o del libro fondiario alla commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

2. La commissione verifica i presupposti di legge, assume d'ufficio la documentazione depositata presso il catasto e il libro fondiario e acquisisce gli elaborati tecnici necessari, convoca tutti i titolari dei diritti reali e coloro che risultano interessati in base alle iscrizioni del libro fondiario.

3. Il commissario, sentite le parti, redige apposito verbale, che costituisce titolo per le conseguenti operazioni tavolari e per le relative variazioni catastali.

**Art. 45-ter<sup>38</sup>**

1. Completate le operazioni previste dall'articolo 45-bis, il commissario trasmette gli atti alla commissione di revisione istituita presso la corte d'appello, la quale provvede ad accertare la conformità della procedura alle norme di legge.

---

<sup>36</sup> Capo inserito dall'art. 19, comma 1, della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>37</sup> Articolo inserito dall'art. 19, comma 2, della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>38</sup> Articolo inserito dall'art. 20 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

2. Ultimato il controllo, la commissione di revisione rimette gli atti al commissario per le eventuali rettifiche.

3. Il commissario trasmette gli atti mediante apposita istanza all'ufficio tavolare competente per le conseguenti iscrizioni nel libro fondiario.

4. La conclusione della procedura si attua con la notifica del relativo decreto tavolare ai sensi dell'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

**CAPO V-ter**  
**Della procedura concernente l'acquisizione di**  
**documentazione tecnica aggiuntiva prevista**  
**dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera c)<sup>39</sup>**

**Art. 45-quater<sup>40</sup>**

1. La procedura prevista dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera c) è attivata su richiesta di tutti i proprietari interessati e inoltrata per iscritto all'ufficio del catasto competente.

2. Alla richiesta è allegato un apposito tipo di frazionamento approvato dall'ufficio del catasto competente o altra documentazione tecnica individuata dalle Province per i territori di rispettiva competenza. Se la richiesta riguarda edifici divisi in porzioni materiali deve essere altresì allegato il piano di casa materialmente diviso, ai fini della rettifica di configurazione.

---

<sup>39</sup> Capo inserito dall'art. 21, comma 1 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>40</sup> Articolo inserito dall'art. 21, comma 2 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

---

---

3. La posizione della linea di confine deve essere coerente con quella desumibile dalla cartografia catastale e dalla documentazione tecnica depositata al catasto.

4. L'ufficio del catasto, verificati i presupposti, predispone apposita relazione da inviare con la relativa documentazione alla commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

5. La commissione convoca tutti i richiedenti e i titolari dei diritti reali interessati, e redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti in presenza del commissario. Il verbale costituisce titolo per le conseguenti operazioni tavolari e per le relative variazioni catastali.

6. Nell'ipotesi di insussistenza dei presupposti previsti o di carenza di titoli giustificativi il commissario redige verbale di diniego e rimette gli atti al catasto per le operazioni di competenza.

**Art. 45-quinquies<sup>41</sup>**

1. Completate le operazioni previste dall'articolo 45-quater, il commissario trasmette gli atti alla commissione di revisione istituita presso la corte d'appello, la quale provvede ad accertare la conformità della procedura alle norme di legge.

2. Ultimato il controllo, la commissione di revisione rimette gli atti al commissario per le eventuali rettifiche.

3. Il commissario trasmette gli atti mediante apposita istanza all'ufficio tavolare competente per le conseguenti iscrizioni nel libro fondiario.

4. La conclusione della procedura si attua con la notifica del relativo decreto tavolare ai sensi dell'articolo 123 del nuovo

<sup>41</sup> Articolo inserito dall'art. 22 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

**Art. 45-sexies<sup>42</sup>**

1. Le Province, per i territori di rispettiva competenza, possono determinare le tariffe dei diritti tavolari relativi alla procedura prevista dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera c).

**TITOLO II**  
**Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 46<sup>43</sup>**

**Art. 47**

1. Con il completamento della procedura di revisione del nuovo Libro fondiario prevista nell'articolo 23 ed eseguite le eventuali conseguenti variazioni nell'operato catastale, pure quest'ultimo deve ritenersi approvato alla data di apertura del nuovo Libro fondiario.

**Art. 48**

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione, nel territorio regionale, della legge 25 luglio 1871

---

<sup>42</sup> Articolo inserito dall'art. 23 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

<sup>43</sup> Articolo abrogato dall'art. 24 della l.r. 10 luglio 2012, n. 4.

---

---

B.L.I., n. 96, della legge provinciale 17 marzo 1897 B.L.P., n. 9 e successive modificazioni, degli articoli dal II al XIX della legge 17 marzo 1897 B.L.I., n. 77 nonché di ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.

**Art. 49**

1. Per i procedimenti in atto per il reimpianto e ripristino del Libro fondiario continueranno ad applicarsi le norme vigenti nel momento dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 50**

1. La composizione della Commissione di reimpianto e di ripristino prevista dagli articoli 3 e 4 della presente legge, in quanto chiamata ad operare nel territorio della provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio comunale.

---

---